DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1976

che proroga la validità della decisione 76/274/CEE, che autorizza l'Irlanda ad attuare misure protettive per le calzature con tomaia di cuoio naturale originarie dell'Austria

(76/635/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2837/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria [1], in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che dall'adozione della decisione 76/274/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1976, che autorizza l'Irlanda ad attuare misure protettive per le calzature con tomaia di cuoio naturale originarie dell'Austria [2], l'industria irlandese delle calzature ha continuato e continuerà probabilmente a trovarsi in gravi difficoltà ; che i dati statistici disponibili per il 1976 indicano un ulteriore incremento delle importazioni, una flessione delle esportazioni ed un persistente deterioramento della produzione e dell'occupazione ;

considerando che la validità della decisione 76/176/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1975, che autorizza l'Irlanda a prendere misure di salvaguardia nei confronti delle calzature con tomaia di cuoio naturale (sottococe 64.02 A della tariffa doganale comune) a titolo dell'articolo 135 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati [3], è stata prorogata con la decisione 76/571/CEE [4] ;

considerando che è quindi opportuno prendere misure analoghe nei confronti di questo prodotto originario dell'Austria, in conformità dell'articolo 26 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria ;

considerando che sono state effettuate consultazioni con l'Austria, in conformità dell'articolo 27 dell'accordo summenzionato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 76/274/CEE la data 30 giugno 1976 è sostituita con la data 31 dicembre 1976.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. J. BRINKHORST

---

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 94.
(2) GU n. L 58 del 5. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 32 del 6. 2. 1976, pag. 22.
(4) GU n. L 182 dell'8. 7. 1976, pag. 24.